




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0007320 - 19/07/2010 - USCITA  
Allegati : 0



Roma, 19 LUG 2010

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Piacenza**  
**Via San Siro, 17**  
**29121 PIACENZA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 161/2010\_Tirocinio*

In relazione al quesito inviato in data 4 giugno scorso con il quale si chiede se un laureato nel 1993 possa oggi sostenere l'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione A dell'albo senza compiere il periodo di tirocinio previsto dal d.lgs. 139/2005 in ragione del fatto che in quell'anno - in base alla normativa all'epoca vigente - non era necessario lo svolgimento del periodo di pratica per poter sostenere l'esame da dottore commercialista, si osserva quanto segue.

La normativa attualmente vigente prevede che "l'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale" (articolo 40, comma 1, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139).

Tutti coloro che, in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal d.lgs. 139/2005, intendono sostenere oggi l'esame di abilitazione all'esercizio della professione devono pertanto svolgere il tirocinio previsto, non rilevando in alcun modo la circostanza, pur vera, che nel 1993 - nelle more dell'adozione del D.M. 10 marzo 1995, n. 327 ("Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista") - per l'accesso all'esame di abilitazione non era richiesto lo svolgimento del tirocinio.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione